



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



TRANSIZIONE 5.0

I PUNTI CHIAVE

Cos'è

Si tratta di una agevolazione, sotto forma di credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia, per favorire la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili. L'agevolazione si applica al costo di acquisto dei beni oggetto di investimento nonché alle attività di formazione collegate.

L'investimento si inserisce nell'ambito di progetti di innovazione che hanno l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a 6,3 miliardi di euro.

Soggetti beneficiari

- Imprese con sede legale nel territorio dello Stato (società, altri enti, ditte individuali, imprese);
- stabili organizzazioni (nel territorio dello Stato) di soggetti non residenti.

Sono escluse le imprese:

- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, destinatarie di sanzioni interdittive, che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e inadempienti sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Progetti di innovazione

Deve essere presentato un progetto d'investimento tramite il quale deve essere conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Non sono ammissibili i progetti destinati ad attività connesse direttamente ai combustibili fossili, all'ambito degli ETS, a discariche e inceneritori di rifiuti o altamente inquinanti.

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso.

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone e nello specifico:

- in caso di beni materiali e immateriali, di cui agli allegati A e B alla Legge 232/2016, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del TUIR;
- nel caso di beni per l'autoproduzione di energia, alla data di fine lavori relativi ai medesimi beni;
- nel caso di attività di formazione, alla data di sostenimento del relativo esame finale.



Gli investimenti devono essere avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025

Spese ammissibili



Investimenti nei beni materiali o immateriali 4.0 previsti, rispettivamente, dagli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016



Software relativi alla gestione di impresa che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti, il monitoraggio e la visualizzazione dei consumi energetici o che introducono meccanismi di efficienza energetica come l'Energy Dashboarding



Investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta

- gruppi di generazione di energia elettrica;
- trasformatori e misuratori;
- impianti di produzione di energia termica rinnovabile - autoprodotta per calore di processo;
- servizi ausiliari dell'impianto;
- impianti di stoccaggio dell'energia elettrica (fino a un importo massimo complessivo di 900 euro/kWh).





Per gli impianti di autoproduzione da fonte solare sono agevolabili solo quelli con moduli fotovoltaici iscritti al Registro di ENEA prodotti in UE e caratterizzati da elevata efficienza, pari o superiore al 21,5%. I moduli fotovoltaici devono essere conformi alle norme tecniche CE EN.

Per le tecnologie con moduli a celle normali e bifacciali che comportano, rispettivamente, un incremento di efficienza del 23,5% e del 24%, la base di calcolo del credito d'imposta è maggiorata, rispettivamente, al 120% e 140% del costo di investimento.

La producibilità massima attesa degli impianti deve essere del 105% rispetto all'anno precedente l'investimento.

Sono agevolabili i beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva (o nella medesima zona di mercato, in caso di autoconsumatori dotati di accumulo).

Le spese ammissibili di cui sopra, al netto di quelle sostenute per i sistemi di accumulo, sono computabili nel limite del costo di investimento massimo, pari a:

Fonte rinnovabile	P ≤ 20 kW (€/kW)	20kW < P ≤ 200 kW (€/kW)	200 kW < P ≤ 600 kW (€/kW)	600 kW < P ≤ 1000 kW (€/kW)	1000 kW < P (€/kW)
 Solare (fotovoltaico)	1.350	1.060	970	860	800
 Eolica	2.640	2.160	1.280	1.280	1.080
 Idraulica	2.970	2.640	2.640	2.380	1.850
 Geotermica	2.750	2.750	2.750	2.750	1.800



Spese in attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi

Sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati e, in ogni caso, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro:

- le spese dei formatori;
- i costi di esercizio relativi a formatori, personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori, direttamente connessi al progetto di formazione (es. spese di viaggio, i materiali e le forniture, ammortamento strumenti, ecc.);
- i costi dei servizi di consulenza connessi alla formazione;
- le spese di personale dipendente, dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Le spese per attività di formazione del personale devono riguardare percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano un esame finale con attestazione del risultato conseguito. Almeno 4 ore dedicate alla transizione energetica e 4 alla transizione digitale.

Riduzione dei consumi energetici

Il credito d'imposta è calcolato per ciascuna annualità, applicando alla somma degli investimenti eleggibili, nei limiti di 50.000.000 di euro e per scaglioni di investimento, aliquote incrementalmente rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione.

La riduzione dei consumi energetici, della struttura produttiva cui si riferisce il progetto di innovazione, viene calcolata confrontando, a parità di volumi produttivi, i consumi annuali stimati conseguibili ex-post (attraverso gli investimenti) e i consumi effettivi conseguiti ex-ante (l'anno antecedente alla realizzazione degli investimenti stessi), in relazione a ciascuna specifica attività o processo.

In assenza di dati di misura effettivi viene considerata una stima dei consumi sull'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili e, in caso di dati insufficienti, viene considerata la media dei dati riproporzionata su base annuale:




Nei casi, invece, di imprese di nuova costituzione, i consumi stimati ex-post vengono confrontati con quelli di uno scenario controfattuale relativo alla produzione di almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato UE negli ultimi cinque anni e dei relativi consumi energetici medi di produzione.

Il risparmio energetico è determinato con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto alle variabili operative (es. volumi o quantità produttive, servizio erogato, etc.) e alle condizioni esterne (es. tipologia di prodotto o di servizio erogato, temperature) attraverso specifici indicatori prestazionali per settore, così come indicati nella [circolare operativa del MiMIT](#).

Agevolazioni e Intensità di aiuto

Il credito d'imposta, fruibile in compensazione tramite F24, è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti e della riduzione dei consumi energetici conseguiti, nella misura riportata nella seguente tabella.

Il limite massimo complessivo di costi ammissibili è pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto.

Riduzione dei consumi energetici	3-5%	6-10%	11-15%
 fino a 2.5 milioni	35%	40%	45%
 da 2.5 milioni a 10 milioni	15%	20%	25%
 da 10 milioni a 50 milioni	5%	10%	15%

Il beneficio, inoltre, è aumentato di:

- un importo non superiore a 10.000 euro, per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico;
- un importo non superiore a 5.000 euro, per le spese sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all'obbligo di certificazione contabile.

Per gli esempi di calcolo dei consumi, anche rispetto allo scenario controfattuale, si rimanda alla [circolare operativa del MiMIT](#).



Cumulo

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali, a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è permessa la cumulabilità con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020), nonché con il credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona logistica semplificata (ZLS).

Procedura di accesso al credito d'imposta

L'iter è strutturato in tre fasi fondamentali:

1. Comunicazione preventiva
2. Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini
3. Comunicazione di completamento

Accesso al portale "Transizione 5.0" esclusivamente tramite SPID - presso l'[Area Clienti GSE, registrandosi preliminarmente \(al fine di creare il profilo Operatore\)](#) e seguendo le [istruzioni operative del GSE per la presentazione dei progetti](#).


Area Clienti GSE

Il portale informatico dei clienti GSE dove potrai richiedere nuovi servizi o gestire quelli già sottoscritti



INSERISCI LE TUE CREDENZIALI

 Ricordami
[USERID](#) o [PASSWORD](#) dimenticata?
Verifica se sei [REGISTRATO](#)

OPPURE

 **Entra con SPID**

[MAGGIORI INFORMAZIONI SU SPID](#)
[NON HAI SPID?](#)

  **AgID** Agenzia per l'Italia Digitale

1. Comunicazione preventiva

i

L'impresa trasmette al GSE una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, corredata dalla certificazione di risparmio energetico.



i

Il GSE verifica la correttezza dei dati, la completezza dei documenti e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili ed, entro 5 giorni, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili.



i

In caso di dati o informazioni incomplete o non leggibili, il GSE entro 5 giorni comunica all'impresa i dati ovvero la documentazione da integrare che dovrà essere restituita nel termine di dieci giorni.



i

Nel caso di indisponibilità di risorse, la comunicazione preventiva si intende in ogni caso trasmessa. Nel caso di rifinanziamento della misura, il GSE comunica all'impresa la disponibilità delle risorse. L'impresa conferma entro 10 giorni la volontà di investimento. Entro cinque giorni dall'avvenuta conferma, il GSE comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato.

N.B. il GSE mette a disposizione la [guida per l'utilizzo del portale Transizione 5.0.](#)

Documentazione da trasmettere

- DSAN precompilata
- documento di identità del legale rappresentante
- eventuale delega alla presentazione della domanda
- certificazione ex-ante attestante la riduzione dei consumi
- documento di idoneità dell'ente certificatore
- dichiarazione di indipendenza e terzietà
- dichiarazione antiriciclaggio e dichiarazione "titolare effettivo"

Il GSE può richiedere integrazione documentale.

2. Comunicazione effettuazione ordini

i

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa trasmette una comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

i

Entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, il GSE, in caso di verifica positiva, trasmette all'impresa la conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato o, nel caso di riduzione dell'importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato.

3. Comunicazione di completamento

i

Entro il 28 febbraio 2026, l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento, corredata dalla certificazione di riduzione energetica e certificazione contabile, nonché dagli attestati comprovanti il possesso della perizia.

i


Entro dieci giorni il GSE, in caso di verifica positiva, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può comunque eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.

i

In caso di dati non corretti o di documentazione o informazioni incomplete, il GSE richiede le opportune integrazioni.

Certificazioni del risparmio energetico

La riduzione dei consumi energetici conseguibile con gli investimenti in progetti di innovazione, è certificata da perizia asseverata rilasciata da valutatori indipendenti.



Perizia tecnica Asseverata

Le caratteristiche tecniche di “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e di “Beni immateriali” connessi a investi-

menti in beni materiali “Industria 4.0” di cui, rispettivamente, agli allegati A e B alla Legge finanziaria 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) e il requisito di interconnessione dei beni stessi con le relative attività produttive, sono provate con perizia asseverata – sulla base di modelli pubblicati dal GSE – rilasciata da ingegneri e periti industriali iscritti all’albo o da enti di certificazione accreditati, ovvero da EGE e ESCo accreditati.

In caso di imprese agricole, la perizia può essere rilasciata da agronomi, agrotecnici e periti agrari.

Per i beni fino a 300 mila euro, l’onere documentale può essere adempiuto con dichiarazione del legale rappresentante.

Certificazione contabile

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dotati di idonee coperture assicurative.

Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Riferimenti normativi e documentali

- [Gazzetta Ufficiale n.183, del 6 agosto 2024](#) (decreto interministeriale - modalità operative del Piano Transizione 5.0)
- [Legge n. 232 del 2026](#) (Piano Transizione 4.0 - allegati A e B)
- [Circolare operativa del MIMIT](#) del 16 agosto 2024
- [Decreto Direttoriale 11-09-2024](#) funzionalità comunicazione di completamento Transizione 5.0
- [Guida GSE per l’utilizzo del portale Transizione 5.0](#)
- [Istruzioni operative GSE per la presentazione dei progetti.](#)



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA